Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(6591)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1981, n. **644.**

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-*bis* di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-*bis* di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la società « Aeroporti di Roma », di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1981.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dell'erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 28 aprile 1981, n. 1196/81, relativo all'istituzione di un regime d'aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84 ed ogni ulteriore intervento comunitario a favore del settore dell'apicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 28 aprile 1981, n. 1196/81, che istituisce un regime d'aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo l'erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento comunitario sopra citato;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

E' affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 28 aprile 1981, n. 1196/81, relativo all'istituzione di un regime d'aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84 ed ogni ulteriore intervento comunitario a favore del settore dell'apicoltura.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1981

PERTINI

BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1981
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 343

(6545)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazione ai quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f*), *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978

e n. 41 del 10 febbraio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979, il decreto ministeriale 15 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 21 maggio 1980 e il decreto ministeriale 28 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 15 ottobre 1981, n. 978;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

« Il quantitativo minimo negoziabile in borsa delle azioni Broggi-Izar è stabilito nella misura di n. 100 titoli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6593)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 novembre 1981.

Delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero al Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, relativo a provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24 della sopra citata legge 29 luglio 1981, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il Mediocredito centrale, nei casi in cui, in sede di ammissione alle agevolazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, rilevi una difformità tra i termini delle operazioni da finanziare e quelli delle relative autorizzazioni concesse dai competenti organi valutari, è delegato a rilasciare i necessari provvedimenti di modifica ogni qualvolta dette difformità siano riconducibili ai seguenti casi:

a) incasso effettivo della quota anticipata successivamente alla spedizione ma non oltre la valuta di erogazione del finanziamento;

b) variazioni migliorative per la gestione valutaria e, limitatamente alla eventualità di riduzione parziale della fornitura adeguatamente motivata, anche modifiche che determinino un minore introito valutario;

c) mancato rispetto della data di esecuzione della fornitura o di spedizione della merce, sia essa una data prevista o una data prefissata, purché sia rispettato il termine di validità dell'autorizzazione valutaria. In ogni caso le modalità di rimborso dovranno risultare conformi all'autorizzazione medesima, salvo quanto previsto al successivo punto *f*);

d) scostamenti delle scadenze effettive dei rimborsi rispetto a quelle previste nelle autorizzazioni originarie fino a un massimo di trenta giorni;

e) titoli emessi con scadenze diverse da quelle eventualmente indicate nelle autorizzazioni degli organi valutari fino a un massimo di trenta giorni;

f) raggruppamento del pagamento di più spedizioni in un'unica serie di effetti a fronte di un'autorizzazione valutaria che fa riferimento genericamente alle spedizioni o alle singole spedizioni, sempreché la media ponderata effettiva delle spedizioni risulti a non più di sei mesi dalla prima scadenza di rimborso, fatta salva la tolleranza di alcuni giorni di cui al precedente punto *d*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro: CAPRIA

(6577)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Ciro Menotti nel centocinquantesimo anniversario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1516 dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Ciro Menotti nel centocinquantesimo anniversario della morte, nel valore da L. 80.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; tiratura: sette milioni di esemplari; colori; nero e bruno; foglio: cento esemplari.

La vignetta riproduce, in un sottile filo di cornice, in nero, una incisione dell'800 raffigurante il ritratto a mezzo busto del patriota modenese Ciro Menotti. Completano il francobollo le leggende « CIRO MENOTTI », « 1798 » e « 1831 », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 80 », in bruno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 96

(6509)

DECRETO 9 giugno 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come tematica « I problemi del nostro tempo: il dissesto idrogeologico ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di francobolli appartenenti a serie ordinarie tematiche;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1517 del 20 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario avente come tematica « I problemi del nostro tempo: il dissesto idrogeologico », nel valore da L. 80.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura simbolicamente il globo terrestre diviso in due parti, di cui una fiorente e l'altra ridotta a deserto.

In alto è riportata la leggenda « DISSESTO IDROGEOLOGICO »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 80 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 97

(6508)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 novembre 1981.

Divieto di vendita dei medicinali per uso veterinario contenenti sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri e sostanze tireostatiche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 81/602/CEE, in data 31 luglio 1981, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 222/32 del 7 agosto 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica;

Visto, in particolare, l'art. 3 della direttiva predetta, il quale fa obbligo agli Stati membri di vietare, entro il termine di due mesi dalla notifica della stessa direttiva, l'immissione sul mercato delle sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché delle sostanze tireostatiche, ai fini della somministrazione agli animali di qualsiasi specie;

Constatato che, nei prodotti destinati all'alimentazione, anche medicata, degli animali l'impiego delle sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri e delle sostanze tireostatiche è già vietato dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario e urgente impedire — per ragioni di tutela della salute pubblica e in conformità a quanto disposto dalla richiamata direttiva C.E.E. — che siano venduti farmaci per uso veterinario contenenti le sostanze predette;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con particolare riferimento agli articoli 126, 143 e successivi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

E' vietata la vendita di medicinali (specialità medicinali, preparati galenici) per uso veterinario comunque contenenti sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché sostanze tireostatiche (quali, ad esempio, methimazolo, methimazolo ioduro, 2 thiouracile, methilthiouracile, Propylthiouracile, Phenylthiouracile, 3-5 dibromotyrosina, 3-5 di iodotyrosina, carbimazole, perclorato di potassio).

I nuclei antisofisticazione e sanità carabinieri e i competenti organi sanitari locali sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6594)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di condizioni di polizza da applicare a tariffe per l'assicurazione delle indennità di licenziamento presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una « clausola di rivalutazione delle prestazioni » integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970;

Vista la clausola di rivalutazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni », integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 2 dicembre 1970, presentata dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6515)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 settembre 1981.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Sicilia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 124 espresso nell'adunanza del 20 marzo 1981 che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di Studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso il parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Sicilia elencati in dispositivo, estendendosi la riclassificazione all'intero territorio comunale;

Considerato che la regione siciliana con nota n. 1534 in data 11 luglio 1981 ha espresso parere favorevole alla inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio dei comuni indicati nel predetto voto n. 124 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'avvertenza che con legge regionale 11 aprile 1981, n. 62 la frazione Maniace del comune di Bronte è stata eretta in comune autonomo;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n. 124 del 20 marzo 1981 ha espresso il parere favorevole per la classificazione tra le zone sismiche dell'intero territorio del comune di Bronte, compresa, quindi, anche la parte della già frazione Maniace;

che pertanto occorre includere tra le zone da classificare sismiche quella costituente il nuovo comune di Maniace;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con grado di sismicità S = 9 le zone della regione siciliana comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Messina

Acquedolci
Alcara Li Fusi
Basicò
Brolo
Capo d'Orlando
Capri Leone
Castell'Umberto
Castelmola
Cesarò
Ficarra
Floresta
Francavilla di Sicilia
Frazzanò
Gaggi
Galati
Mamertino
Giardini-Naxos
Graniti
Librizzi
Longi
Malvagna
Mirio
Molo Alcantara
Montagnareale
Montalbano Elicona
Motta Camstra
Piraino
Raccuja
Roccella Valdemone
San Fratello
San Pietro Li Patti
San Salvatore di Pitalia
Santa Domenica Vittoria
Sant'Agata di Militello
Sant'Angelo di Brolo
San Teodoro
Sinagra
Taormina
Terme Vigliatore
Tortorici
Tripi
Ucria

Provincia di Catania

Aci Bonaccorsi
Aci Castello
Aci Catena
Adrano
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Calatabiano
Caltagirone
Camporotondo Etneo
Castel di Iudica
Castiglione di Sicilia
Catania
Fiumefreddo di Sicilia
Grammichele
Gravina di Catania
Licodia Eubea
Linguaglossa
Maletto
Maniace
Mascali
Mascalucia
Mazzarrone
Militello in Val di Catania
Mineo
Mirabella Imbaccari
Misterbianco
Motta Sant'Anastasia
Nicolosi
Palagonia
Paternò
Pedara
Piedimonte Etneo
Raddusa
Ramacca
Randazzo
San Cono
San Giovanni La Punta
San Gregorio di Catania
San Michele di Ganzaria
San Pietro Clarenza
Sant'Agata Li Battiati
Sant'Alfio
Santa Maria di Licodia
Scordia
Trecastagni
Tremestieri Etneo
Valverde
Vizzini

Provincia di Caltanissetta S = 9

Gela
Niscemi

Provincia di Enna S = 9

Aidone
Assoro
Catenanuova
Centuripe
Piazza Armerina
Val Guarnera Caropepe

Provincia di Palermo S = 9

Blufi
Campofelice di Roccella
Isola delle Femmine

Provincia di Siracusa S = 9

Augusta
Avola
Buccheri
Buscemi
Canicattini Bagni
Carlentini
Cassaro
Ferla
Floridia
Francofonte
Lentini
Melilli
Noto
Pachino
Palazzolo Acreide
Portopalo di Capo Passero
Priolo Gargallo
Siracusa
Solarino
Sortino
Rosolini

Provincia di Ragusa S = 9

Acate
Chiaromonte Gulfi
Comiso
Giarratana
Ispica
Modica
Monterosso Almo
Pozzallo
Ragusa
Santa Croce Camerina
Scicli
Vittoria

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 12 i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento S = 12

Menfi
Montevago
Santa Margherita Belice

Provincia di Enna S = 12

Cerami
Sperlinga

Provincia di Trapani S = 12

Gibellina
Partanna
Poggioreale
Salaparuta
Salemi
Santa Ninfa

Provincia di Palermo S = 12

Contessa Entellina

Provincia di Messina S = 12

Leni
Malfa
Messina
Mistretta
Santa Maria Salina
Scaletta
Zanclea

Art. 3.

Sono confermate sismiche ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 9 le zone della regione siciliana comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento S = 9

Agrigento
Alessandria della Rocca
Aragona
Burgio
Bivona
Calamonaci
Caltabellotta
Cammarata
Casteltermini
Cattolica Eraclea
Cianciana
Lucca Sicula
Montallegro
Porto Empedocle
Raffadali
Realmonte
Ribera
Sambuca di Sicilia
Sant'Angelo Muxaro
San Biagio Platani

Santa Elisabetta
San Giovanni Gemini
S. Stefano Quisquina
Sciacca
Siculiana
Villafranca Sicula
Joppolo Giancaxio

Provincia di Catania S = 9

Acireale
Aci Sant'Antonio
Giarre
Milo
Riposto
Santa Venerina
Viagrande
Zafferana Etnea

Provincia di Enna S = 9

Agira
Calascibetta
Enna
Gagliano Castelferrato
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Regalbuto
Troina
Villa Rosa

Provincia di Trapani S = 9

Alcamo
Buseto Palizzolo
Calatafimi
Campobello di Mazara
Castellammare del Golfo
Castelvetrano
Custonaci
Erice
Favignana
Marsala
Mazara del Vallo
Paceco
San Vito Lo Capo
Trapani
Valderice
Vita

Provincia di Palermo S = 9

Alia
Alimena
Aliminusa
Altavilla Milicia
Altofonte
Bagheria
Balestrate
Baucina
Belmonte Mezzagno
Bisacquino
Bolognetta
Borgetto
Bompietro
Caccamo
Caltavuro
Campofelice di Fitalia
Campofiorito
Camporeale
Capaci
Carini
Castelbuono
Casteldaccia
Castellana Sicula
Castronuovo di Sicilia
Cefalà Diana
Cefalù
Cerda
Chiusa Sclasani
Ciminna
Cinisi
Collesano
Corleone
Ficarazzi
Ganci
Geraci Siculo
Giardinello
Giuliana
Godrano
Gratteri
Isnello
Lascari
Lercara Friddi
Marineo
Mezzojuso
Misilmeri Monreale
Montelepre
Montemaggiore Belsito
Palazzo Adriano
Palermo
Partinico
Patralia Soprana
Petralia Sottana
Piana degli Albanesi
Polizzi Generosa
Pollina
Prizzi
Roccamena
Roccapalumba
Sancipirello
San Giuseppe Iato
San Mauro Castelverde
Santa Cristina Gela
Santa Flavia
Slafani Bagni
Sciara
Scillato
Termini Imerese
Terrasini
Torretta
Trabia
Trappeto
Ustica
Valledolmo
Ventimiglia di Sicilia
Vicari
Villabate
Villafrati

Provincia di Messina S = 9

Alì
Alì Terme
Antillo
Barcellona Pozzo di Gotto
Capizzi
Caronia
Castelvecchio Siculo
Castel di Lucio
Castroreale
Condrò
Falcone
Fiumedinisi
Fondachelli-Fantina
Forza d'Agrò
Furci Siculo
Furnari
Gallodoro
Gioiosa Marea
Gualtieri Sicaminò
Itala
Letojanni
Limina
Lipari
Mandanici
Mazzarà Sant'Andrea
Merì
Milazzo
Maforte San Giorgio
Mongiuffi Melia
Motta d'Affermo
Militello Rosmarino
Naso
Nizza di Sicilia
Novara di Sicilia
Oliveri
Pace del Mela
Pagliara
Patti
Pettineo
Rcitano
Rocca Fiorita
Roccalumera
Roccavaldina
Rodi-Milici
Rometta
San Filippo del Mela
San Marco d'Alunzio
San Pier Niceto
Santa Lucia del Mela
San Stefano di Camastra
Santa Teresa di Riva
Sant'Alessio Siculo
Saponara
Savoca
Scaletta Zanclea
Spadafora
Torregretta
Tusa
Valdina
Venetico
Villafranca Tirrena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(6488)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio nazionale delle cooperative di consumo tra ferrovieri dello Stato - CO.N.FER.S. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 6 maggio 1981, nei confronti del « Consorzio nazionale delle cooperative di consumo tra ferrovieri dello Stato - CO.N.FER.S. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. « Consorzio nazionale delle cooperative di consumo tra ferrovieri dello Stato - CO.N.FER.S. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Sciamanda di Roma in data 18 aprile 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franco Pascucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6549)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 luglio 1981.

Riparto per il 1981 della quota fissa e della quota variabile di cui all'art. 2, lettere a) e b), della legge 10 maggio 1976, n. 356 e della quota di lire 30 miliardi per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici a valere sulla quota variabile dell'art. 2, lettera b), della citata legge n. 356/76.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83, che quantifica le quote fissa e variabile, di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), rispettivamente in L. 361.554.265.000 e L. 262.313.804.000;

Ritenuto di dover procedere al riparto di lire 30 miliardi, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo, di cui all'art. 9 della legge n. 281/70 (ex art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76), quale limite d'impegno — annualità 1981 — per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere per le ripartizioni, rispettivamente, della quota fissa, di cui all'art. 2, lettera *a*) e della quota variabile, di cui all'art. 2, lettera *b*), al netto della sopracitata somma di lire 30 miliardi, i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti dalle proprie delibere dell'11 luglio 1980 e dell'11 dicembre 1980;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 maggio 1981;

Vista la delibera CIPE del 9 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 361.554.265.000, per l'esercizio 1981, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 2, lettera *a*), della legge n. 356/76, è ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	3.391,297
Bolzano	3.846,135
Valle d'Aosta	4.804,984
Piemonte	15.821,867
Lombardia	23.986,029
Veneto	15.069,226
Friuli-Venezia Giulia	7.032,055
Liguria	8.124,570
Emilia-Romagna	15.159,494
Toscana	13.370,510
Umbria	7.530,762
Marche	9.657,164
Lazio	18.780,367
Abruzzo	16.576,316
Molise	12.096,108
Campania	45.829,531
Puglia	34.957,271
Basilicata	15.985,652
Calabria	25.944,619
Sicilia	43.114,600
Sardegna	20.475,708
Totale	361.554,265

Art. 2.

La somma di L. 30.000.000.000 — a valere sulla quota variabile, ex art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76 — destinata a titolo di limite d'impegno, annualità 1981, a contributi per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 3.

La somma di L. 232.313.804.000, corrispondente alla quota variabile della componente prezzi, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/76 — al netto di lire 30 miliardi, di cui all'art. 2 del presente decreto — è ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	2.180,700
Bolzano	2.471,272
Valle d'Aosta	3.087,137
Piemonte	10.165,406
Lombardia	15.413,272
Veneto	9.683,674
Friuli-Venezia Giulia	4.519,858
Liguria	5.219,941
Emilia-Romagna	9.739,837
Toscana	8.590,431
Umbria	4.838,428
Marche	6.207,106
Lazio	12.068,044
Abruzzo	10.651,969
Molise	7.772,271
Campania	29.446,900
Puglia	22.459,738
Basilicata	10.270,621
Calabria	16.669,181
Sicilia	27.702,571
Sardegna	13.155,447
Totale	232.313,804

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 623.868.069.000, derivante dal presente decreto, viene imputato al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 3

(6239)

DECRETO 9 settembre 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 3 miliardi per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 ed il bilancio di previsione per il triennio 1981-83;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261; che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 22 luglio 1981;

Vista la delibera CIPE del 7 agosto 1981;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi per il 1981, per le finalità, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 11

(6491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 settembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 618 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 4 novembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, è differito al 15 agosto 1982.

La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.

Art. 2.

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.*

Art. 2-*bis.*

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:

« Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita ante mortem *e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.*

Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem *e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi ».*

Art. 2-*ter.*

L'allegato A *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *agosto* 1972, *n.* 967, *è sostituito dal seguente:*

ALLEGATO *A*

(articolo 5, primo comma)

CERTIFICATO SANITARIO

PER IL TRASPORTO DEI VOLATILI E DEI CONIGLI DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO

1. - *Identificazione degli animali*

Specie animale . . . .
Età . . . .
Peso . . . .
Numero delle ceste . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . .

(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato applicato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.

2. - *Provenienza degli animali*

Nome della ditta . . . .
Località, comune e provincia . . . .

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono stati visitati *ante mortem* nell'azienda summenzionata, indenni da malattie infettive, il . . . . . alle ore . . . e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresì, che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

Fatto a . . . . il . . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario comunale)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 10 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1186,050	1186,050	—	1186,050	1186 —	1186 —	1185,950	1186,050	1186,050	1186,05
Dollaro canadese . . .	993,850	993,850	—	993,850	994,05	993,90	994 —	993,850	993,850	993,85
Marco germanico .	534,820	534,820	—	534,820	534,75	534,70	534,610	534,820	534,820	534,80
Fiorino olandese .	486,820	486,820	—	486,820	485,60	486,75	486,780	486,820	486,820	486,80
Franco belga .	31,811	31,811	—	31,811	31,73	31,80	31,819	31,811	31,811	31,80
Franco francese	211,680	211,680	—	211,680	11,50	211,70	211,740	211,680	211,680	211,70
Lira sterlina .	2226,200	2226,200	—	2226,200	2230 —	2226,10	2226 —	2226,200	2226,200	2226,20
Lira irlandese	1886,500	1886,500	—	1886,500	1887,45	—	1887 —	1886,500	1886,500	—
Corona danese	165.920	165.920	—	165.920	166,04	165,90	165,950	165,920	165,920	165,90
Corona norvegese .	203,100	203,100	—	203,100	202,23	203,10	203,200	203,100	203,100	203,10
Corona svedese .	216,070	216,070	—	216,070	215,71	216,15	216,250	216,070	216,070	216,05
Franco svizzero .	666,400	666,400	—	666,400	664,91	666,80	667,300	666,400	666,400	666,40
Scellino austriaco .	76,240	76,240	—	76,240	76,30	76,20	76,270	76,240	76,240	76,25
Escudo portoghese	18,500	18,500	—	18,500	18,57	18,40	18,400	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,473	12,473	—	12,473	12,46	12,45	12,465	12,473	12,473	12,47
Yen giapponese .	5,162	5,162	—	5,162	5,19	5,15	5,162	5,162	5,162	5,16
E.C.U. .	1302,670	1302,670	—	1302,670	—	—	1302,670	1302,670	1302,670	—

Media dei titoli del 10 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,875
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,900
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,925
» 6 % » » 1970-85 .	76,650
» 6 % » » 1971-86 .	70,150
» 6 % » » 1972-87 .	70,050
» 9 % » » 1975-90 .	71,050
» 9 % » » 1976-91 .	73,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	65,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	62,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 .	99,475
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,100
» » » » 1- 3-1980/82 .	99,200
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,775
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,800
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,600
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,550
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,425
» » » » 1-10-1979/82 .	98,650
» » » » 1-10-1980/82 .	98,750
» » » » 1-12-1980/82 .	98,525
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,325
» » » » 1-10-1980/83 .	98.650
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,125
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,700
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	98,575
» » » 12 % 1- 4-1982	96,675
» » » 15 % 1- 1-1983 . .	94,975
» » » 12 % 1-10-1983	86,875
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	84,475
» » » 12 % 1- 4-1984	84,100
» » » 12 % 1-10-1984	83,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1186 —
Dollaro canadese .	993,925
Marco germanico . .	534,715
Fiorino olandese . .	486,800
Franco belga	31,815
Franco francese	211,710
Lira sterlina	2226,100
Lira irlandese	1886,750
Corona danese	165,935
Corona norvegese	203,150
Corona svedese	216,160
Franco svizzero	666,850
Scellino austriaco	76,255
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,469
Yen giapponese	5,162
E.C.U.	1302,670

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 17 settembre 1981. Applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre 1980 e febbraio 1981 (regione Puglia).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto, in particolare, l'art. 4, sesto comma della legge medesima, in cui si prevede che le amministrazioni interessate indichino al CIPE i primi programmi, che potranno essere integrati nel corso dell'anno, relativi ad interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981;

Vista la propria delibera in data 11 giugno 1981, con la quale sui fondi disponibili per il 1981, è stata assegnata alla regione Puglia la somma di lire 20.000 milioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 6599 in data 21 luglio 1981 trasmessa con nota n. 14869 del 5 aprile successivo, con la quale è stato approvato un programma di interventi urgenti comportante oneri per lire 20.000 milioni;

Udita la relazione del presidente della giunta regionale;

Delibera:

Il programma di interventi urgenti relativi alla ricostruzione ed allo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, da avviare con assoluta priorità e da realizzare nel corrente anno 1981, presentato dalla regione Puglia, comportante oneri per lire 20.000 milioni, è approvato.

La somma occorrente per la sua realizzazione è ripartita tra i soggetti interessati come dal programma stesso, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Gli interventi di cui al programma predetto dovranno essere coordinati con quelli del commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1980 e delle amministrazioni statali.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981

INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 4, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

TITOLO II - CAPO I

Territorio interessato	Opera danneggiata	Tipo di intervento	Spesa prevista	Finanziamento complessivo
Comune di Accadia	1) Rete fognante contrada « Toppole »	Ripristino	150.000.000	
	2) Strade interne	Riattam. e sistem.	400.000.000	
	3) Acquedotto comunale, opere di presa e reti di adduzione	Ricostr. e adeguam.	550.000.000	
	4) Centro sociale	Ricostruzione	450.000.000	
				1.550.000.000
Comune di Anzano di Puglia	1) Strade interne	Riparaz. e adeguam.	250.000.000	
	2) Strade esterne	Ripristino	250.000.000	
	3) Reti idrica e fognante	Idem	200.000.000	
	4) Opere di recupero e risanamento centro abitato	Recupero e riprist.	400.000.000	
				1.100.000.000
Comune di Ascoli Satriano	1) Sede municipale	Ricostruzione	1.000.000.000	
	2) Pretura mandamentale	Ristrutturazione	150.000.000	
	3) Strade interne	Idem	400.000.000	
	4) Rete di fognatura	Riparaz. e ricostr.	400.000.000	
	5) Impianto di depurazione	Riattam. e ricostr.	150.000.000	
				2.100.000.000
Comune di Bovino	1) Rete idrica	Riprist. e ricostr.	1.100.000.000	
	2) Rete fognante	Idem	500.000.000	
	3) Strade interne	Idem	300.000.000	
	4) Pubblica illuminazione	Idem	100.000.000	
				2.000.000.000
Comune di Candela	1) Casa comunale	Riattamento	130.000.000	
	2) Immobili di proprietà comunale	Riparazione	100.000.000	
	3) Edifici scolastici	Idem	270.000.000	
	4) Palestra ed aree esterne scuola media	Ricostruzione	250.000.000	
	5) Strade interne	Riattam. e ricostr.	500.000.000	
	6) Rete idrica	Riprist. e ricostr.	250.000.000	
	7) Rete fognante	Idem	100.000.000	
				1.600.000.000

Territorio interessato	Opera danneggiata	Tipo di intervento	Spesa prevista	Finanziamento complessivo
Comune di Castelluccio dei Sauri	1) Strade interne	Riattam. e sistem.	500.000.000	
	2) Centro abitato	Sistem. e consolid.	300.000.000	
	3) Asilo nido	Riattam. e ristrutt.	100.000.000	
	4) Scuola elementare	Riprist. e ristrutt.	100.000.000	
				1.000.000.000
Comune di Celle di San Vito	1) Uffici comunali	Riattam. e ristrutt.	200.000.000	
	2) Pubblica illuminazione	Riattam. e ampliam.	100.000.000	
	3) Strade interne	Riprist. e ricostr.	100.000.000	
	4) Centro abitato	Consolidamento	450.000.000	
				850.000.000
Comune di Deliceto	1) Rete idrica interna	Riattam. e ricostr.	500.000.000	
	2) Rete fognante	Idem	500.000.000	
	3) Impianto depurazione e collettori	Riprist. e ricostr.	400.000.000	
	4) Cimitero	Consolidamento	300.000.000	
	5) Sede municipale	Ricostruzione	200.000.000	
				1.900.000.000
Comune di Faeto	1) Strade interne	Riprist. e ricostr.	300.000.000	
	2) Pubblica illuminazione	Idem	250.000.000	
	3) Edificio scolastico	Idem	200.000.000	
	4) Uffici comunali	Idem	150.000.000	
				900.000.000
Comune di Monteleone di Puglia	1) Rete idrica interna ed esterna all'abitato	Riprist. e ricostr.	600.000.000	
	2) Rete fognante	Idem	500.000.000	
				1.100.000.000
Comune di Orsara di Puglia	1) Scuola materna	Riattam. e ricostr.	150.000.000	
	2) Scuola elementare « Giardinetto »	Idem	150.000.000	
	3) Scuola elementare centro	Idem	100.000.000	
	4) Scuola media centro	Idem	100.000.000	
	5) Sede comunale	Idem	100.000.000	
	6) Cimitero nuovo	Riprist. e ampliam.	250.000.000	
	7) Reti idrica e fognante	Riprist. e ricostr.	350.000.000	
	8) Strade interne ed esterne	Idem	600.000.000	
				1.800.000.000
Comune di Panni	1) Opere di difesa centro abitato, via Castello	Riprist. e consolid.	600.000.000	
	2) Opere di difesa centro abitato, via Padre Segneri	Idem	400.000.000	
				1.000.000.000
Comune di Rocchetta Sant'Antonio	1) Opere di difesa geoidrologiche centro abitato	Consolidamento	600.000.000	
	2) Reti idrica e fognante	Riprist. e ricostr.	200.000.000	
	3) Scuola media	Ricostruzione	500.000.000	
				1.300.000.000
Comune di Sant'Agata di Puglia	1) Rete idrica e fognante interna	Riprist. e ricostr.	250.000.000	
	2) Strade interne	Idem	500.000.000	
	3) Campo sportivo	Riprist. e ristrutt.	100.000.000	
	4) Asilo nido	Idem	150.000.000	
	5) Edifici di proprietà comunale	Riprist. e ricostr.	500.000.000	
	6) Opere di difesa centro abitato	Consolidamento	300.000.000	
				1.800.000.000
			Sommano . . .	20.000.000.000

(6429)

Deliberazione 17 settembre 1981. Rettifica alla deliberazione 27 maggio 1981 riguardante l'assegnazione di fondi per la realizzazione degli interventi previsti dal dodicesimo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la delibera in data 27 maggio 1981, con la quale ai comuni di cui agli elenchi allegati alla delibera stessa sono stati asegnati fondi per la realizzazione degli interventi previsti dal dodicesimo comma dell'art. 14 della citata legge n. 219/81;

Considerato che sono stati riscontrati alcuni errori materiali nelle denominazioni e negli importi ripartiti nella menzionata delibera;

Visto l'elenco dei comuni pubblicato dall'ISTAT nell'anno 1981;

Ritenuta l'esigenza di provvedere alla rettifica degli errori medesimi.

Delibera:

A) Le denominazioni di alcuni comuni compresi negli elenchi *A-B-C-D-E-G* allegati alla delibera CIPE del 27 maggio 1981 vengono rettificate come specificato negli elenchi *A-B-C-D-E-G* allegati alla presente delibera.

B) L'importo di lire 187,7 milioni, indicato per il comune di Tora e Piccilli, n. 97 dell'elenco dei comuni della Provincia di Caserta è rettificato in L. 187,5 milioni.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

ELENCO *A*

Provincia di Avellino - altri comuni

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
1) Aiello	1) Aiello del Sabato
2) Altavilla	2) Altavilla Irpina
13) Copriglia Irpinia	13) Capriglia Irpina
18) Castelfranco	18) Castelfranci
19) Castelvetere	19) Castelvetere sul Calore
20) Casinara	20) Cervinara
21) Casinali	21) Cesinali
23) Chiurano S.Q.	23) Chiusano di San Domenico
33) Grottalella	33) Grottolella
34) Guardia dei Lombardi	34) Guardia Lombardi
38) Monocalzati	38) Manocalzati
42) Mirabella	42) Mirabella Eclano
44) Montecalvo	44) Montecalvo Irpino
46) Monteforte	46) Monteforte Irpino
55) Musco	55) Nusco
56) Ospedaletto	56) Ospedaletto d'Alpinolo
58) Partenopoli	58) Paternopoli
63) Pratola Serre	63) Pratola Serra
67) San Martino V.C.	63) San Martino Valle Caudina
76) Savignano	76) Savignano Irpino
91) Volturara	91) Volturara Irpina

ELENCO *B*

Provincia di Benevento

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
15) Campoli M.te Taburno	15) Campoli del Monte Taburno
20) Castelvetere V.F.	20) Castelvetere in Val Fortore
21) Cantano	21) Cautano
31) Foiano V.F.	31) Foiano di Val Fortore
36) Ginestra degli Sch.	36) Ginestra degli Schiavoni
37) Guardia Sanfred.	37) Guardia Sanframondi
38) Limotola	38) Limatola
41) Montefalcone V.F.	41) Montefalcone di Val Fortore
46) Pagoveiano	46) Pago Veiano
52) Pietralcina	52) Pietrelcina
57) S. Giorgio Sannio	57) San Giorgio del Sannio
63) S. Lorenzo Magno	63) San Lorenzo Maggiore
65) S. Martino L.	65) San Martino Sannita
76) Toccogaudio	76) Tocco Caudio

ELENCO *C*

Provincia di Caserta

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
17) Castel Matese	17) Castello del Matese
27) Falciano del Massiccio	27) Falciano del Massico
33) Cancello Arnone	33) Cancello ed Arnone
35) Capriati al Volturno	35) Capriati a Volturno
50) Macerata C.	50) Macerata Campania
53) Marzano A.	53) Marzano Appio
54) Mignano M.L.	54) Mignano Monte Lungo
59) Paiana di Caiazzo	59) Piana di Monte Verna
60) Piedimonte M.	60) Piedimonte Matese
63) Pignataro M.	63) Pignataro Maggiore
67) Ratella	67) Pratella
73) Rocca Monfina	73) Roccamonfina
75) Rocca Romana	74) Roccaromana
75) Rocchetta Croce	75) Rocchetta e Croce
77) S. Cipriano di A.	77) San Cipriano d'Aversa
89) S. Tommaro	89) San Tammaro
94) Succino	94) Succivo
97) Tora Piscilli	97) Tora e Piccilli
99) Vairano Paternola	99) Vairano Patenora
102) Villa di Brianto	102) Villa di Briano

ELENCO *D*

Provincia di Napoli

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
16) Castel Cisterna	16) Castello di Cisterna
18) Cicliano	18) Cicciano
23) Giuliano	23) Giuliano in Campania
27) Marano	27) Marano di Napoli
28) Marglionella	28) Mariglianella
30) Massalubrense	30) Massa Lubrense
31) Meta (Sorrento)	31) Meta
32) Monte Procida	32) Monte di Procida
33) Mugnano Napoli	33) Mugnano di Napoli
38) Piano Sorrento	38) Piano di Sorrento
41) Polleno Trocchia	41) Pollena Trocchia
45) Guagliano	45) Qualiano
47) Rocca in Nola	47) Roccarainola
50) S. Paolo Belsito	50) San Paolo Bel Sito
62) Tersigno	62) Terzigno
65) Tupino	65) Tufino
68) Tre Case	68) Trecase
69) Villa Ricca	69) Villaricca

ELENCO *E*

Provincia di Salerno

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
4) Atene Lucana	4) Atena Lucana
14) Castel Civita	14) Castelcivita
18) Castiglione dei G.	18) Castiglione del Genovesi
21) Contursi	21) Contursi Terme
23) Cormeto Monforte	23) Corleto Monforte

Comuni le cui denominazioni discordano da quelle ufficiali	Denominazioni ufficiali (ISTAT)
26) Giffoni G. Casoli	26) Giffoni Sei Casali
27) Giffoni V. P.	27) Giffoni Valle Piana
29) Montecorvino P.	29) Montecorvino Pugliano
30) Montecorvino M.	30) Montecorvino Rovella
31) Montesano S. M.	31) Montesano sulla Marcellana
35) Olevano S. T.	35) Olevano sul Tusciano
40) Palamonte	40) Palomonte
44) Piagine	44) Piaggine
46) Pontepagnano	46) Pontecagnano Faiano
50) Rosciento	50) Roscigno
55) S. Angelo a Farenella	55) Sant'Angelo a Fasanella
56) S. Arrenio	56) Sant'Arsenio
58) S. Egidio Monte Albino	58) Sant'Egidio del Monte Albino
60) S. Mango sul Sarno	60) San Marzano sul Sarno
61) S. Pietro al Tarago	61) San Pietro al Tanagro
63) S. Valentino Fario	63) San Valentino Torio
69) Sicignano	69) Sicignano degli Alburni
70) Feggiano	70) Teggiano

ELENCO G

Provincia di Potenza

3) Bicenza	3) Brienza
22) Brindisi di Montagna	22) Brindisi Montagna
42) Marsiconuovo	42) Marsico Nuovo

(6428)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Ronciglione

Con decreto interministeriale 23 ottobre 1981, n. 65, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni demaniali facenti parte del deposito chimico del Lago di Vico, compresi tra il lago stesso e la strada Valle di Vico, riportati nel catasto del comune di Ronciglione (Viterbo) al foglio n. 2, particelle 1 parte e 2 parte; al foglio n. 3, particella 1, particella 2 parte, particella 30 e particella 35, della superficie complessiva di ha 11.55.37.

(6410)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Savona

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1981, n. 64, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato « ex batteria Madonna degli Angeli » riportato in catasto del comune di Savona, località Madonna degli Angeli, partita 2774, foglio 61, particella « A » della superficie coperta di mq 1200 e superficie scoperta di mq 37260.

(6409)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario della S.a.s. Cartiere di Tolentino, in amministrazione straordinaria

Con decreto 10 novembre 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Cartiere di Tolentino, è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Giacomo Figliola Baldieri, l'avv. Basilio Cupaiolo nato a S. Buono (Chieti) il 12 gennaio 1936.

(6580)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1980.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti n. 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1348/78 del 19 giugno 1978, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e regolamento (CEE) 1175/80 del 7 maggio 1980; regolamento (CEE) n. 1778/80 del 30 giugno 1980 e regolamento (CEE) n. 1859/81 del 6 luglio 1981;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visti i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1980 fissati con regolamento (CEE) n. 1779/80 del 30 giugno 1980 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 9 agosto 1980), rideterminati, da ultimo, con decorrenza dal 6 aprile 1981 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, a seguito del regolamento (CEE) n. 850/81 del 4 aprile 1981;

Vista la deliberazione in data 27 gennaio 1981, con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato il comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1980 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1980 regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi.

Il comitato tecnico nell'adunanza del 15 ottobre 1981

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1980 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare.

2. — Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870 e affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata ed a parità di condizioni ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della Direzione centrale in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda in carta legale indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società ed altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o comunque pervenute all'A.I.M.A. oltre il termine suddetto.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale ed il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie;

l'atto comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo della durata del contratto.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società od altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1980 *in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1980 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75, dovranno essere dislocati, in relazione alle effettive esigenze, nei territori delle provincie di Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1980 deve essere presentata o comunque pervenire direttamente alla Direzione centrale dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato *D*) e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, del grado e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

3) una dichiarazione dalla quale risulti, se, per la varietà ed il raccolto interessati, l'impresa intende presentare successivamente altre offerte all'intervento (regolamento (CEE) numero 1859/81 del 6 luglio 1981).

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta la sezione centrale dell'A.I.M.A.-tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione.

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta ne dà comunicazione all'offerente ed all'ufficio periferico competente per il successivo rilascio dei prescritti documenti amministrativi che dovranno accompagnare il tabacco, con l'indicazione della data, del magazzino di ammasso e delle condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte dell'A.I.M.A.-tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove,

sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico. L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo, dovranno essere cuciti tra loro. Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: cm. 30 × 40 × 60. Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi CEE.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dall'A.I.M.A.-tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nei magazzini;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli e degli imballaggi ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste lo assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dell'esame del campione indicato al successivo art. 6; pertanto agli esami che A.I.M.A. ed offerente eseguono in contraddittorio od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cui assisterà anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione, o suo legale rappresentante fornito di regolare procura, onde evitare che questi, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna, possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentesi al tabacco del quale egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra organismo di intervento ed assuntore.

In particolare, dovrà essere constatata la buona conservazione del prodotto e l'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Art. 5.

Per la presa in carico e la perizia del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'A.I.M.A.-tabacco nominera di volta in volta una commissione di perizia costituita da almeno tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

Art. 6.

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, la commissione di cui all'art. 5 e l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi C.E.E. secondo le indicazioni di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979, (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 1581/79 (allegato *B*); e per quantitativi limitati secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1556/78 che tuttavia dovranno essere preventivamente autorizzati;

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979;

e) non presenti parassiti di alcuna specie, nè danni rilevanti provocati da parassiti;

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi, indicati nei regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979; n. 2673/80 del 17 ottobre 1980;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

La quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in balletta di tipo levantino.

Della percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale.

Le parti, nel verbale summenzionato danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti, detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire alla Direzione centrale della Sezione specializzata A.I.M.A.-tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - Roma, entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i 6 giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'A.I.M.A.-tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A.-tabacco, sarà data notizia della nomina, con raccomandata R.R.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A.-tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A.-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione «lavori del I gruppo, categoria A» relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonchè delle spese inerenti la «giacenza», del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Art. 7.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità; il funzionario dell'A.I.M.A.-tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'A.I.M.A.-tabacco, dopo la verifica di corrispondere e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estrance e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Infatti, quando un'impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981 (vedi allegato *F*), che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito del 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media, ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi, per le varie qualità, che compongono in conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'A.I.M.A.-tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato, valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuito del 10%. Dopo l'ultima consegna, l'A.I.M.A.-tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Le modalità suddette non si applicano alle varietà Perustitza ed Erzegovina del raccolto 1980.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'A.I.M.A. e ad inchiostrazione indelebile: «A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco».

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A-tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonchè della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'A.I.M.A. od all'acquirente designato dall'A.I.M.A. stessa.

Per quanto concerne la stipula del contratto saranno osservate, per quanto applicabili, le norme contenute nella legge n. 790/1975.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A.-tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'A.I.M.A. ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese le disinfestazioni antiparassitarie;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 6 piani per le botti, 6 per le ballette e 5 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse, siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che avrà la durata di 3 anni salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento; eventuali lavori in caso di revoca;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adozione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicata dall'A.I.M.A.-tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'A.I.M.A., del tabacco preso in carico dall'organismo d'intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'A.I.M.A.-tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonchè al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

L'inadempimento di una delle obbligazioni di cui al precedente comma costituisce, di diritto, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti di entrata e di uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A.-tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A.-tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'A.I.M.A.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A.-tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi prima dell'utilizzazione ai competenti uffici periferici A.I.M.A. per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

Ai fini della presentazione della cauzione e delle assicurazioni, il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come segue:

L/kg 4.600 per la varietà Xanty

L/kg 3.700 per la varietà Perustitza

L/kg 3.400 per la varietà Erzegovina

L/kg 3.500 per la varietà Bright

L/kg 3.500 per la varietà Kentucky e similari

L/kg 3.200 per la varietà Nostrano Resistente, Goiano, Burley, Maryland

L/kg 2.800 per la varietà Beneventano

L/kg 4.200 per la varietà Badischer Geudertheimer F. Havanna II C

L/kg 20.000 per la varietà Scafati-Sumatra e Round Tipe

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'A.I.M.A.-tabacco stessa, nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A): *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

B): *a*) furto, primo rischio assoluto.

La prima introduzione di tabacco in magazzino è subordinata, pertanto, alla consegna delle seguenti polizze, da parte dell'assuntore, alla Direzione centrale dell'A.I.M.A.-tabacco:

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *A*) per un valore fisso di L. 300.000.000 (trecentomilioni);

2) una polizza contro il rischio di cui alla precedente lettera *B*) per un valore fisso di L. 30.000.000 (trentamilioni); tale valore deve, peraltro, corrispondere sempre al 10% del valore di cui al precedente punto 1).

Tali polizze devono avere la stessa durata del contratto di stoccaggio ed i premi dovranno essere corrisposti annualmente alle compagnie assicuratrici. Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi alla Direzione centrale A.I.M.A.-tabacco. La regolarità delle polizze di assicurazione e degli atti di quietanza deve essere verificata dall'assuntore il quale è il solo responsabile delle conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Nel caso in cui il valore del tabacco affidato all'assuntore, determinato ai sensi del presente articolo, dovesse superare il limite dei valori fissi sopra indicati, a seguito di introduzioni di tabacco disposte in magazzino, l'assuntore è tenuto a provvedere all'immediato adeguamento dei valori assicurati, mediante polizza flottante che dovrà inizialmente prevedere la possibilità di applicazione della copertura assicurativa fino al massimo di sei miliardi per i rischi di cui alla lettera *A*) e di seicento milioni per quelli di cui alla lettera *B*) del presente articolo. Deve restare salva nella polizza flottante la possibilità di superamento degli stessi limiti, da coprirsi immediatamente, in modo che venga costantemente garantita la copertura assicurativa dell'intero valore delle garanzie di cui alla lettera *A*) nonchè il mantenimento del rapporto stabilito per la garanzia di cui alla lettera *B*), applicando al quantitativo complessivamente introdotto in magazzino il valore/kg previsto per ciascuna varietà dal presente articolo.

Le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, della copia della bolletta di carico e scarico consegnategli dall'A.I.M.A.-tabacco, le quali fanno fede a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'A.I.M.A.-tabacco, corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulterà scoperta da assicurazione.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore della A.I.M.A.-tabacco nonchè obbligandosi:

1)) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

2) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

3) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi della liquidazione dei sinistri;

4) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario. a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano tarscorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

5) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'A.I.M.A.-tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

6) a rimborsare all'A.I.M.A.-tabacco, in caso di sinistro, il valore del tabacco, determinato in conformità del valore/kg attribuito a ciascuna varietà dell'art. 9 dell'atto disciplinare relativo alle operazioni di intervento dei tabacchi in colli racc. 1980.

All'atto della sottoscrizione del contratto di stoccaggio, lo assuntore deve depositare presso la direzione centrale della Sezione specializzata per il tabacco, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, una cauzione di L. 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. Tale cauzione, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria, deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza, sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso. La regolarità della fidejussione deve essere verificata dall'assuntore il quale è il solo responsabile della conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Ove fosse necessario proseguire il contratto oltre la predetta scadenza, l'assuntore è obbligato a produrre apposita cauzione per il periodo di ulteriore proroga che sarà indicato dall'A.I.M.A.-tabacco.

Entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale dell'A.I.M.A.-tabacco una cauzione integrativa della precedente in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente almeno al dieci per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del presente articolo.

Tale cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente, su richiesta dell'assuntore e dopo autorizzazione dell'A.I.M.A.-tabacco, per il valore corrispondente al quantitativo del tabacco uscito dal magazzino, determinato nel modo sopra indicato.

La cauzione minima residua non potrà, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere inferiore a L. 10.000.000. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione della cauzione integrativa l'A.I.M.A.-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino, che risulterà scoperta da fidejussione.

Tale penalità è cumulabile con quella prevista dal precedente articolo.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva da parte dell'A.I.M.A.-tabacco con la data della prestazione della cauzione integrativa.

La cauzione potrà essere svincolata per intero non appena l'intero quantitativo affidato all'assuntore risulterà riconsegnato all'A.I.M.A.-tabacco e, in ogni caso, dopo la verifica di regolarità del servizio e dei conti presentati dall'assuntore per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, a rimborsare all'A.I.M.A.-tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa Azienda che, per qualsivoglia ragione o causa non sia rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'A.I.M.A.-tabacco, in caso d'inosservanza, per qualsivoglia motivo, degli obblighi previsti nel presente articolo, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Nel caso in cui debbano essere affidati all'assuntore quantitativi di tabacchi di esigua entità l'A.I.M.A.-tabacco può consentire, in deroga alle condizioni previste dal presente articolo, che siano prestate cauzioni o polizze assicurative per valori inferiori a quelli sopra previsti, da comunicarsi per iscritto allo assuntore stesso.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti; capacità inferiori possono essere consentite solo in casi particolari o per i completamenti di magazzini già appaltati per le campagne precedenti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq. 20;

4) locale per isolare i campioni (per tabacchi in balle e ballette);

5) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

9) calibratore per risagomatura ballette deformate;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco Mod. Beaudesson o Brabender;

11) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

12) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

13) catturatore luminoso di insetti;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti la stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A.-tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere in generale tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti della remunerazione, secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1) Lavori per l'entrata.

Sono quelli occasionati dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava in parte sull'offerente ed in parte sull'organismo di intervento perché il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino-ammasso e franco spese di perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dello organismo di intervento i lavori successivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente dai soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria A) I lavori, il cui compenso, calcolato forfettariamente per q.le netto di tabacco, grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;

2) pesatura;

3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;

4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;

5) apertura colli;

6) esame merceologico;

7) chiusura dei colli esaminati;

8) separazione della massa dei colli scelti dall'A.I.M.A. e dall'assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;

9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta, nonché le spese per la giacenza del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Categoria B) I lavori, il cui compenso, forfettariamente calcolato per q.le netto offerto, grava sull'organismo d'intervento, sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a piè di stiva;

2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a piè di stiva;

3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2) Lavori da eseguire durante la giacenza.

Sono classificati in questo gruppo:

A) I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta ed indiretta, con l'esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.

I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica.

B) I lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile.

C) Il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare o, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura

Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in lire/quintale/mese.

3) Lavori per l'uscita.

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per q.le netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;

2) sistemazione degli imballaggi per la spedizione compresa la riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

3) risagomatura delle ballette deformate con l'impiego di calibratore;

4) ricucitura completa dei teli di rivestimento;

5) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;

6) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) eventuale marcatura secondo le indicazioni che verranno fornite dall'A.I.M.A.-tabacco, o l'apposizione di etichette fornite dall'A.I.M.A. stessa.

4) LAVORI ACCESSORI.

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richieste dall'A.I.M.A. la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del collo dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;

2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle o ballette o per qualunque altra causa. Il compenso previsto è per q.le netto rimosso;

3) confezione e spedizione in Italia ed all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un chilogrammo.

Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;

4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L/ora;

5) esecuzione dei trattamenti antiparassitari. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A.-tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste dall'art. 8, punto 2 e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'A.I.M.A.-tabacco si riserva il diritto di ispezione, in ogni momento dello stoccaggio, del tabacco ammassato nonchè di prelevare e ritirare campioni, ai sensi dell'art. 8, punto 4.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'A.I.M.A., pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie.

L'assuntore deve consentire sempre l'accesso al magazzino ai funzionari A.I.M.A. ed alle persone al seguito degli stessi osservando gli adempimenti previsti al precedente art. 3. In caso di inosservanza, si applica l'ultimo comma del precitato art. 8 onde evitare che il mancato esercizio dei poteri d'ispezione spettante al personale A.I.M.A. possa determinare deterioramenti, danno o avarie al prodotto.

Ma laddove essa accertasse l'esistenza di danni e/o di avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'A.I.M.A. avrà diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'A.I.M.A. di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Tali richieste dovranno essere presentate alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A.-tabacco per posta e con plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativa a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A*) e categoria *B*);

2) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratti, per i lavori accessori richiesti dall'A.I.M.A.-tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranno fissati in contratto, secondo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979 (allegato VII) della commissione e successive modificazioni.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'obbligo, per la ditta assuntrice di prorogare in caso di necessità, il contratto stesso per un altro biennio o, comunque, fino al completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino, nel biennio stesso.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali della A.I.M.A.-tabacco.

Art. 17.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'A.I.M.A., può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato il trasferimento, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONI DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
		PRIME FOGLIE
Badischer Geudertheimer - Forcheimer Havanna II C	Leaves (classe I) Foglie mediane	*Classe I* — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, normalmente fermentate.
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; ai margini le foglie possono essere ultramature; normalmente fermentate.
		Classe III — Foglie non appartenenti alle categorie I e II; normalmente fermentate.
		FOGLIE BASSE
		Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, di lunghezza uniforme; normalmente fermentate.
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; normalmente fermentate.
		Classe III — Foglie che non appartengono alle categorie I e II; normalmente fermentate.
		FOGLIE MEDIANE
		Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro; di lunghezza uniforme, normalmente fermentate (1).
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; normalmente fermentate.
		Classe III — Foglie che non appartengono alle categorie I e II, normalmente fermentate.
		FOGLIE APICALI
		Foglie mature, sane di colore diverso; normalmente fermentate.
Bright	A	*Grado A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).
		Grado B — Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato bronzeo) ed anche con difetti di integrità.
		Grado C — Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, purché conservabili, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio ed al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley . . .	A	*Grado A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).
		Grado B — Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore disforme.
		Grado C — Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.
Maryland	A	*Grado A* — Foglie di sufficiente maturazione, con lievi difetti di cura e pochissime tinte bronzee, ben curate, con tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore bruno rossastro piuttosto vivace (1).
		Grado B — Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggere, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore bruno rossastro anche disforme.
		Grado C — Foglie grossolane, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.

(1) Qualità di riferimento.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi	
Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori, Salento	B	*Grado A*	— Foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, che possono presentare qualche difetto di integrità, di buona combustibilità.
		Grado B	— Foglia di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, con leggero difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità.
		Grado C	— Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati.
Nostrano del Brenta - resistente 142 *Gojano*	B	*Grado A*	— Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.
		Grado B	— Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con vistosi difetti di integrità (1).
		Grado C	— Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano	B	*Grado A*	— Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.
		Grado B	— Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso o anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).
		Grado C	— Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti Yakà	B	*Grado A*	— Foglie sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di buon gusto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 15 cm.
		Grado B	— Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm (2).
		Grado C	— Foglie sufficientemente sane, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm.
Perustitza Samsun . . .		*Grado A*	— Foglie sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto buono di aroma sufficiente e di buona combustibilità. **La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm.**
		Grado B	— Foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole non eccessivamente accen-

(1) Qualità di riferimento.
(2) *Gazzetta Ufficiale* legge n. 94 del 28 aprile 1970.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi	
			tuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun) con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm (1).
		Grado C	— Foglie sufficientemente sane, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, con difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm.
Erzegovina e var. simili		*Grado A*	— Foglie sane e mature, sessili, di forma ovale e ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, e che possono presentare leggeri difetti di integrità, ma ben conservate, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 30 cm.
		Grado B	— Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm (1).
		Grado C	— Foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole anche accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare difetti di cura, di tessuto in genere dal leggero al pesante, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate e conservabili, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di discreta combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm.
Round Tip, Scafati e Sumatra	B	*Grado A*	— Foglie basilari suddivise per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: (2) 1ª lunghezza 15% 2ª » 55% 3ª » 30% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20% di foglie integre.
		Grado B	— Foglie di prima mediana suddivisa mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60% 2ª » 35% 3ª » 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari, comprende una percentuale di circa il 25% di foglie non integre (3).

(1) *Gazzetta Ufficiale* legge n. 94 del 28 aprile 1970.

(2) Definizione delle lunghezze:

1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

(3) Qualità di riferimento.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
		Grado C — Foglie di seconda mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10% 2ª » 40% 3ª » 50% Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonee per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30% di foglie non integre.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEL TASSO DI UMIDITA' E MASSIMO CONSENTITO

Raccolta 1980 *Decorrenza dal 6 aprile* 1981

Varietà	Grado	Tabacco in colli Prezzo intervento derivato L./q.le	Umidità in colli %
Bright	A B C	451.291 293.339 225.645	13
Burley	A B C	353.744 229.934 169.797	13
Maryland	A B C	395.094 256.811 189.645	13
Kentucky	A B C	544.013 346.505 207.903	16
Nostrano	A B C	446.991 346.505 263.344	18
Beneventano	A B C	335.786 262.333 186.256	16
Xanty Yakà	A B C	607.045 523.315 387.253	13
Perustitza	A B C	455.663 418.039 305.168	13
Erzegovina	A B C	410.591 376.689 267.449	13
Round Tip	A B C	1.927.570 2.241.361 806.890	16
Badischer-Geudertheimer-Forcheimer-Havanna II C - Prime foglie	I II III	441.058 357.747 284.237	16
Foglie basse	I II III	534.170 431.256 347.945	
Foglie mediane	I II III	490.064 401.852 343.045	
Foglie apicali	I	328.343	

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide o accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1465/70

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO - ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) *Badischer Geudertheimer* b) *Forcheimer Havanna II C*	Foglie mediane (Leaves) di classe I. Classe I: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa. Umidità: 16 %.
2	*Bright*	Foglie di grado A. Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, di colore giallo nelle varie gradazioni, sane. Allestimento: botti di 280/450 kg circa o cartoni di 150/210 kg circa. Umidità: 13 %.
3	*Burley I*	Foglie di grado A. Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta; anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento: botti di 280/450 kg circa o cartoni di 150/210 kg circa. Umidità: 13 %.
4	*Maryland*	Foglie di grado A. Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura e anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento: botti di 280/450 kg circa o cartoni di 150/210 kg circa. Umidità: 13 %.
5	a) *Kentucky e ibr. derivati* b) *Moro di Cori* c) *Salento*	Foglie di grado B. Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, anche con leggero difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità. Allestimento: botti da 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa. Umidità: 16 %.
6	a) *Nostrano del Brenta* b) *Resistente* 142 c) *Gojano*	Foglie di grado B. Grado B: foglie di tessuto sostanzioso e leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento: balle di 170/180 kg circa. Umidità: 18 %.

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
7	a) *Beneventano* b) *Brasile Selvaggio e varietà simili*	Foglie di grado B. Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento: balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa. Umidità: 16 %.
8	*Xanti Yakà*	Foglie di grado B. Grado B: foglie sufficientemente sane e mature; sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm. Allestimento: ballette di 18/50 kg circa. Umidità: 13 %.
9	a) *Perustitza* b) *Samsun*	Foglie di grado B. Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica-lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm. Allestimento: ballette di 18/50 kg circa. Umidità: 13 %.
10	*Erzegovina e varietà simili*	Foglie di grado B. Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità. La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm. Allestimento: ballette di 18/50 kg circa. Umidità: 13 %.
11	a) *Round Tip* b) *Scafati* c) *Sumatra I*	Foglie di grado B. Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1) lungh. (uguale o sup. a 38 cm) 60 %; 2) lungh. (da 32 a meno di 38 cm) 35 %; 3) lungh. (da 25 a meno di 32 cm) 5 %. Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate; di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre. Allestimento: in balle di 70-90 kg circa o in cartoni di 180-210 kg circa. Umidità: 16 %.

N.B. — Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1556/78 per condizionamento **di** tabacco **in scatole.**

ALLEGATO *E*

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il Tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
quale (1) .
in relazione alla domanda di ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi racc. 1979 presi in carico dall'organismo di intervento, che trasmette con la presente, dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni comprese nell'atto disciplinare ed in particolare quelle di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da tenere, sigillati e separati, come prova delle qualità introdotte in magazzino.

Il richiedente, per la fornitura dei locali corredati di attrezzature e materiali, mano d'opera e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori tutti descritti nell'atto disciplinare, chiede i compensi, prezzi e rimborsi in appresso specificati.

COMPENSI A CARICO DELL'A.I.M.A.
E PER LAVORI DA ESEGUIRE DALL'ASSUNTORE

A) *Per l'entrata dei prodotti in magazzino*:

Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quale trasporto dei colli pesanti e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, trasporto dei colli visitati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti; mediante impiego di travicalli, muraletti e tavole, per prodotti condizionati in:

botti L. . . . . (lire . .)
balle » . . . . (lire . .)
ballette » . . . (lire . . .)
balle sub-tropic. » . . (lire . . . . .)

B) *Per l'uscita dei prodotti dal magazzino*:

Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'uscita del tabacco dal magazzino, comprendente le seguenti operazioni:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi o doghe rotte o deteriorate durante le giacenze in magazzino, con cucitura dei teli di rivestimento se trattasi di balle e ballette, marcatura dei colli secondo le disposizioni che verranno date dall'A.I.M.A.-tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia, pesatura con compilazione delle relative distinte dei pesi, in almeno 5 copie;

d) carico dei colli in uscita su veicolo o vagone alla porta del magazzino, compreso eventuale stivaggio dei colli stessi dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza può anche avvenire in un secondo tempo, compenso fisso forfettario, per q.le netto di tabacco, condizionato in:

botti L. . . (lire . . . . .)
balle » . . . . . (lire . . . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

C) *Lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino*:

Esecuzione dei lavori connessi con l'uscita dei prodotti in balle e ballette, nell'eventualità che oltre ai lavori di cui alla precedente lettera B, si debba procedere alla cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa alla idonea sistemazione dei colli, ai fini delle spedizioni. Per q.le netto L. . . (L. . . .).

D) *Per la giacenza e lavori ad essa connessi, dei prodotti in magazzino*:

Un compenso forfettario per mese e per quintale di giacenza del prodotto calcolato in ragione di 1/365° dell'importo annuo per ogni giorno di effettiva giacenza, per la messa a disposizione e l'impiego, per la regolare esecuzione del servizio, dei locali, delle attrezzature e del materiale, nonchè per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'art. 11-lettere A, B, C *dell'atto disciplinare, ivi compresi* almeno due rivolgimenti per tabacchi levantini e per le balle nonchè la marcatura dei colli prevista dall'art. 7 dell'atto disciplinare:

botti L. . . . . . q.le/mese (lire . . . . . .)
balle » . . . . . . » » (lire . . . . . .)
ballette » . . . . . . » » (lire . . . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . . . » » (lire . . . . . .)

E) *Per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie*:

Commissionate dall'A.I.M.A.-tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'A.I.M.A.-tabacco stessa, il compenso indicato a fianco delle seguenti voci e per le prestazioni effettivamente rese:

1) *esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse* quali estrazione o meno dei campioni, previo prelevamento degli stessi colli dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura, cucitura per le ballette e ricollocazione nella massa, compresa ogni altra operazione ad esso connessa, per ogni q.le di tabacco al netto condizionato in:

botti L. . . . . (lire . . . .)
balle » . . . . (lire . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

2) per visita ed esame colli semplificato, di prodotti già disistivati, distesi ed aperti, escluso chiusura ricollocamento nelle masse, per ogni q.le di tabacco al netto condizionato in:

botti L. . . . . (lire . . . .)
balle » . . . . (lire . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

3) irrogazione e nebulizzazione per la lotta antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'A.I.M.A., per ciascun q.le di tabacco netto, giacente nei locali trattati, condizionati in:

botti L. . . . . (lire . . . .)
balle » . . . . (lire . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

4) trattamento lotta antitarlo con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25° C): « PROSTOXIN » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettate dall'A.I.M.A. con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre), con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno di detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato per prodotto condizionato in:

botti L. . . . . (lire . . . .)
balle » . . . . (lire . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

5) *solo disfacimento e ricostituzione di masse di colli*, con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esame colli od altro, specificatamente indicate in precedenza, per q.le di tabacco al netto, condizionato in:

botti L. . . . . (lire . . . .)
balle » . . . . (lire . . . .)
ballette » . . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

6) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L. . . . . diconsi lire (. . . . . .) per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere che resta a completo carico dell'assuntore,

sia per lavori con spesa a carico dell'A.I.M.A. come di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti stessi o per altro motivo non specificatamente indicato;

7) per confezione, spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, preparati dall'A.I.M.A.-tabacco, per ciascun campione spedito fino a kg 2, oltre al rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi delle spese, un compenso fisso in ragione di L. . . . . . (lire . . .);

8) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. — Sezione specializzata per il tabacco — siano da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa come condizionati in botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per ogni quintale di tabacco al netto L. . . . (lire . .).

LAVORI CONNESSI CON L'ENTRATA ED EVENTUALE USCITA DEI PRODOTTI IN MAGAZZINO, LE CUI PRESTAZIONI SONO A CARICO DELL'OFFERENTE VENDITORE ED ALLE QUALI L'ASSUNTORE E' TENUTO:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o del vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle per ciascun q.le netto di tabacco in:

botti L. . . (lire . . .)
balle » . . (lire . .)
ballette » . . (lire . .)
balle sub-tropic. » . . (lire . . .)

2) per il lavoro di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo, con cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di balle o ballette, eventuale distruzione di materiale non accettabile, per ciascun quintale di tabacco netto, condizionato in:

botti L. . . (lire . . .)
balle » . . (lire . . .)
ballette » . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . (lire . . .)

3) per il trasporto dei colli pesanti e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva, stivatura, trasporto dei colli visitati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'A.I.M.A., oppure ritirato dal venditore in dipendenza della revoca dell'offerta dell'Intervento per ciascun q.le netto di tabacco uscito dal magazzino:

botti L. . . (lire . . .)
balle » . . (lire . . .)
ballette » . . (lire . .)
balle sub-tropic. » . . . (lire . . . .)

4) per il lavoro di distivaggio, trasporto a carico sull'automezzo o sul vagone del tabacco non accettato dall'A.I.M.A. oppure ritirato dal venditore per ciascun q.le netto di tabacco, condizionato in:

botti L. . . . (lire . . .)
balle » . . . (lire . . . .)
ballette » . . . (lire . . . .)
balle sub-tropic. » . . . (lire . . .)

5) per la giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco da parte dell'A.I.M.A. o di ritiro, totale o parziale, del tabacco offerto da parte del conferente, un compenso forfettario per q.le/giorno:

botti L. . . . (lire . . . . . .)
balle » . . . . (lire . . .)
ballette » . . . (lire . . . . .)
balle sub-tropic. » . . . . (lire . . . .)

. . . . . . li . .

Il richiedente

ALLEGATO *F*

Numero d'ordine	Varietà	Coefficiente di trasformazione
1	Badischer Geudertheimer	1,220
2	Badischer Burley E	1,190
3	Virgin D	1,111
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	1,190
5	Nijkerk	1,190
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	1,176
7	Bright	1,124
8	Burley I	1,136
9	Maryland	1,136
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	1,136
11	a) Forcheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	1,220
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe	1,136
13	Xanti-Yakà	1,149
14	a) Perustitza b) Samsun	1,149
15	Erzegovina e varietà analoghe	1,149
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	1,149
17	Basmas	1,107
18	Katerini e varietà analoghe	1,157
19	Kaba Koulak classico	1,122
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI I	1,122
21	Myrodata Agrinion	1,104
22	Zichnomyrodata	1,122
23	Tsebelia	1,122
24	Mavra	1,122
25	Burley GR	1,272
26	Virginia GR	1,124

(6421)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'associazione nazionale bieticoltori, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1981, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 154, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma, è autorizzata ad acquistare l'immobile specificato nel decreto stesso.

(6527)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo alla circolare riguardante i pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti autorizzate a fungere da agenzia di questa, con la seguente circolare:

A 452 del 27 ottobre 1981 relativa ai pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

(6596)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa La Corsia a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 il dott. Giancarlo Capuano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Corsia a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 luglio 1979, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pisanti.

(6446)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore delle società cooperative edilizie « Napoli Nord Prima », « Napoli Nord Seconda » e « Napoli Nord Terza », in Marano.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 le società cooperative edilizia « Napoli Nord Prima », « Napoli Nord Seconda » e « Napoli Nord Terza », con sede in Marano (Napoli) costituite rispettivamente il 7 febbraio 1970, per rogito dott. Salvatore Sica, rep. n. 26456, reg. soc. n. 224; il 7 febbraio 1970, per rogito Salvatore Sica, rep. n. 26457, reg. soc. n. 225; il 7 febbraio 1970, per rogito Salvatore Sica, rep. n. 26458, reg. società n. 226, sono state sciolte, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Walter Nigro.

(6447)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981, i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1982.

(6495)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto 28 luglio 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area e l'insistente manufatto demaniale marittimo di mq 641,47, sita nel comune di Rimini (Forlì) e riportata in catasto dal comune suddetto ai fogli numeri 58, 53 e 48, particelle numeri 696, 579 e 1308.

(6494)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1968 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Mezza Raffaele per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968, pagina 20, terza colonna, trentaduesimo nominativo dei cavalieri - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, normali.

(6497)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di ottobre 1981 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1981 rispetto a ottobre 1980 risulta pari a più 18,6 (diciottovirgolasei).

(6606)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cino

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1981, n. 10183, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cino (Sondrio) adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1978, n. 27.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 22 settembre 1978, n. 43.

(6354)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame, a trentuno posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1981, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a venti posti (aumentati a trentuno con decreto del 27 dicembre 1979) di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

(6498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie concernenti l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 - supplemento ordinario, parte II, del 9-16 ottobre 1980, sono state pubblicate, rispettivamente, le graduatorie compilate per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori di italiano (classe XLI), di lingua slovena, latino, storia ed educazione civica e geografia (classe LXXVIII), di lingua straniera, tedesco (classe XLVI), di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (classe L), di applicazioni tecniche femminili (classe II), di applicazioni tecniche maschili (classe III), di educazione artistica (classe XXVII), di educazione fisica (classe XXVIII) nella scuola media con lingua di insegnamento slovena di Gorizia e Trieste; e le graduatorie compilate per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori, rispettivamente, di lingua e lettere italiane (classe XLIV), di materie letterarie (classe LIV), di materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale, limitatamente alle prime classi di collegamento (classe LV), di lingua e letteratura straniera - inglese (classe XLIII), di lingua e letteratura straniera - tedesco (classe XLIII), di scienze umane e storia (classe LXXVII), di scienze naturali, chimica e geografia (classe LXXV), di discipline e tecniche commerciali e aziendali (classe XVII), di chimica (classe IX), negli istituti di istruzione secondaria di Gorizia e Trieste, compilate ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1973, per l'immissione di insegnanti abilitati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto ministeriale (art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074).

(6450)

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie concernenti il conferimento di cattedre di materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e la nomina in ruolo di professori di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media per ciechi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 - supplemento ordinario, parte II, del 9-16 ottobre 1980 sono state pubblicate, rispettivamente, la graduatoria per il conferimento di cattedre di materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, formulata ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 22 dicembre 1973, n. 932, e la graduatoria per la nomina in ruolo di professori di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media per ciechi, formulata ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(6451)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813140)